



**COMUNE DI URBISAGLIA**  
Provincia di Macerata

**ORIGINALE**

**Registro Generale n.**

**ORDINANZA DEL SINDACO**  
**N. 10 DEL 11-04-2020**

**Ufficio: SEGRETERIA 1**

**Oggetto: CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE.**  
**ULTERIORE PROROGA.**

L'anno duemilaventi addì undici del mese di aprile, il SINDACO, GIUBILEO PAOLO FRANCESCO

**ORDINA**

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3.

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : “ *A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*”.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di

carattere generale: “ *di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute* “.

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Urbisaglia e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall’articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9.

Visto il DPCM firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 Aprile 2020 con il quale vengono prorogati, in massima parte, le disposizioni dei DPCM dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 13 aprile 2020, sino al 3 maggio 2020 compreso;

Ritenuto, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico del Cimitero comunale, sino al giorno 3 maggio incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di dieci persone.

Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all’interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata, consentendo, alla luce dei lavori di manutenzione ed ampliamento in essere, le attività di ditte autorizzate dal comune di Urbisaglia

Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del d.lgs., 18 agosto 2000, n. 267.

### **ORDINA**

la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 3 maggio incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di dieci persone;

la sospensione, all’interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata, consentendo, alla luce dei lavori di manutenzione ed ampliamento in essere, le attività di ditte autorizzate dal comune di Urbisaglia;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

### **AVVERTE**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

**DISPONE**

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

**RENDE NOTO**

Che copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e notificato alla Prefettura ed alla Stazione dei Carabinieri di Urbisaglia.

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO  
GIUBILEO PAOLO FRANCESCO**